

UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE - SEDE DI PIACENZA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



QUADERNI DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE



CIBO E RELIGIONE: DIRITTO E DIRITTI

a cura di

Antonio G. Chizzoniti e Mariachiara Tallacchini

dignità umana e relazioni giuridiche



Libellula Edizioni

Borè s.r.l via Roma 73, 73039 Tricase (Le)

www.libellulaedizioni.com

email: info@libellulaedizioni.com

isbn: 978 88 9681 8091

ROSSELLA BOTTONI

*La macellazione rituale nell'Unione europea e nei paesi membri:
profili giuridici*

SOMMARIO. 1. Premessa. 2. La disciplina giuridica della macellazione rituale nella Direttiva 93/113/EC e nei paesi dell'Unione europea. 2.1. *La definizione giuridica di macellazione rituale.* 2.2. *La classificazione dei paesi europei.* 2.3. *Le condizioni per la pratica della macellazione rituale.* a) *La notifica o la richiesta di un permesso.* b) *I requisiti dei sacrificatori rituali.* c) *I luoghi in cui la macellazione rituale può essere condotta.* d) *Il ruolo del veterinario ufficiale.* e) *Le modalità di immobilizzazione degli animali.* f) *Le caratteristiche dei coltelli e le tecniche dello sgozzamento.* 3. La disciplina giuridica della macellazione rituale nel Regolamento n. 1099/2009.

1. Premessa.

Nella prima parte di questo contributo presenteremo alcuni dei risultati, ancora inediti, dello studio triennale condotto nel quadro del progetto di ricerca FP6-2005-FOOD-4-C, finanziato dalla Commissione europea e denominato DIALREL. Esperti di diverse discipline, dal diritto alla sociologia, dalle scienze veterinarie a quelle dell'alimentazione, hanno esaminato la questione della macellazione rituale nell'Unione europea in una prospettiva multidisciplinare, al fine di offrire un quadro il più possibile completo dei problemi connessi a tale pratica, e fornire le conoscenze aggiornate e gli strumenti interpretativi necessari a “incoraggiare un dialogo costruttivo tra tutte le parti interessate”¹.

Nell'ambito di tale progetto, un'unità di ricerca, sotto la supervisione del prof. Silvio Ferrari, si è occupata di ricostruire la disciplina giuridica della macellazione rituale negli Stati membri dell'Unione europea, in quelli candidati (Croazia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia e Turchia) e in due paesi associati (Australia e Uruguay). In questa sede, anticiperemo le conclusioni del rapporto di sintesi, limitatamente agli Stati membri.

¹<http://www.dialrel.eu>; <http://ec.europa.eu/research/biosociety/inco/pdf/ssa/dialrel.pdf>.

Nella seconda parte, esamineremo il Regolamento sulla protezione degli animali durante l'abbattimento², che è stato approvato il 24 settembre 2009 e che entrerà in vigore nel 2013. La nuova normativa, pur ponendosi in sostanziale linea di continuità con quella ancora vigente per ciò che concerne la macellazione rituale, presenta alcune novità di cui ci sembra utile dare conto.

2. La disciplina giuridica della macellazione rituale nella Direttiva 93/113/EC e nei paesi dell'Unione europea.

Attualmente la macellazione rituale è regolata dalla Direttiva 93/119/EC³. Nel testo non si dà una definizione giuridica di tale pratica, ma si afferma la necessità di “tenere in considerazione le esigenze particolari di certi riti religiosi”: in particolare, il divieto di stordire l'animale prima di sgozzarlo e il ruolo dell'autorità religiosa. Sotto il primo profilo, il legislatore comunitario ammette la possibilità per gli Stati membri di derogare all'obbligo del previo stordimento nel caso di “animali sottoposti a particolari metodi di macellazione richiesti da determinati riti religiosi” (art. 5, comma 2). Quanto al secondo, riconosce all'autorità religiosa la competenza per l'applicazione ed il controllo delle norme confessionali, pur sotto la responsabilità del veterinario ufficiale (art. 2, comma 2).

Se queste disposizioni sono finalizzate a garantire il diritto di libertà religiosa, una terza è ispirata alla necessità di tutelare il benessere degli animali: l'art. 1, comma 2 dell'allegato B, prescrive l'immobilizzazione dei bovini da macellare ritualmente mediante un congegno meccanico per evitare loro qualsiasi dolore, sofferenza, eccitazione, ferita o contusione.

Nel complesso, si tratta di norme piuttosto scarse, che hanno permesso agli Stati membri di adottare, al momento della trasposizione della Direttiva nella legislazione nazionale, regole di attuazione più o meno specifiche⁴. A tale proposito, alcune delle conclusioni più interessanti emerse nel rapporto di sintesi riguardano la pluralità di soluzioni normative adottate dai singoli paesi quanto alla disciplina giuridica della macellazione rituale.

² Regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea” L 303/1 del 18 novembre 2009.

³ Direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, pubblicata nella “Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee” L 340 del 31 dicembre 1993.

⁴ Commissione europea. *Commission Staff Working Document. Impact Assessment Report Accompanying the Proposal for a Council Regulation on the Protection of Animals at the Time of Killing*, 18 settembre 2008, p. 28, in http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/slaughter/background_of_proposal_en.htm.

2.1. La definizione giuridica di macellazione rituale.

Solo sei paesi hanno elaborato una definizione giuridica, ma esse si differenziano a tal punto che risulta arduo identificare degli elementi comuni a tutti. Il Regno Unito e l'Irlanda pongono l'accento sul metodo religioso (ebraico ovvero islamico), sulla finalità (la produzione di cibo *kasher* o *halal*) e sui requisiti del sacrificatore rituale (che deve essere israelita ovvero musulmano e, nel primo caso, approvato dalla comunità ebraica). Le norme britanniche prevedono inoltre che possieda una licenza⁵.

La Slovenia specifica che tale pratica può essere svolta solo nel corso di una cerimonia religiosa, da una persona che appartenga alla comunità confessionale interessata e sia da questa autorizzata⁶. Alcuni paesi considerano come macellazione rituale solo quella eseguita senza previo stordimento, condotta secondo il rito ebraico o islamico (Danimarca⁷ e Paesi Bassi⁸), ovvero quello di un'associazione religiosa registrata (Polonia⁹). Altrove, è definita sulla sola base dello scopo religioso (Estonia¹⁰), ovvero del metodo religioso (Slovacchia¹¹).

2.2. La classificazione dei paesi europei.

Per quanto riguarda la deroga all'obbligo del previo stordimento, i paesi dell'Unione europea possono essere classificati in tre categorie. La più numerosa è composta degli Stati che, a determinate condizioni, ammettono tale eccezione.

Il secondo gruppo è costituito da Austria, Estonia e Slovacchia, che pure autorizzano questa pratica, prescrivendo però lo stordimento *dopo* lo

⁵ Schedule 12, par. 2 dello Statutory Instrument 1995 No. 731. The Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations del 14 marzo 1995 e Schedule 12, par. 2 dello Statutory Rule 1996 No. 558. Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations (Northern Ireland) 1996 (REGNO UNITO); art. 15, comma 2 dello Slaughter of Animals Act, 1935 (No. 45 of 1935) (IRLANDA).

⁶ Art. 5, comma 15 della Legge sulla protezione degli animali del 18 novembre 1999.

⁷ Art. 7, comma 1 dell'Ordinanza sulla macellazione e l'abbattimento degli animali, come emendata il 6 giugno 2007.

⁸ Art. 44, comma 3 della Legge sulla salute e il benessere degli animali del 24 settembre 1992.

⁹ Art. 8 § 2 dell'Ordinanza del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale del 9 settembre 2004 concernente le qualifiche delle persone autorizzate alla macellazione professionale, e i requisiti e metodi per la macellazione e l'abbattimento, come emendata l'11 agosto 2006.

¹⁰ Art. 10, comma 1.5 della Legge sulla protezione degli animali del 13 dicembre 2000.

¹¹ Art. 12 dell'Ordinanza del Governo sui requisiti per la protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento, come emendata il 19 novembre 2003.

sgozzamento (*post-cut stunning*)¹². Ad esse può aggiungersi anche la Finlandia (con l'eccezione delle isole Åland), che dispone che gli animali da macellare ritualmente, escluso il pollame, siano storditi e sgozzati nel medesimo momento¹³. La Danimarca vi appartiene solo in parte: essa autorizza la macellazione senza previo stordimento per tutti gli animali ad eccezione dei bovini, per i quali prescrive il *post-cut stunning*¹⁴.

La terza categoria, infine, è costituita da due soli paesi che vietano la macellazione rituale di animali che non siano stati previamente storditi, Lettonia¹⁵ e Svezia¹⁶. Quest'ultima, in realtà, concede un'autorizzazione nel caso di polli e conigli, previa richiesta all'Agenzia per il Benessere degli Animali. Tuttavia, negli ultimi quindici anni, nessuna domanda è stata presentata al riguardo¹⁷. A questo gruppo, si deve aggiungere anche la provincia finlandese di Åland, che ha un suo ordinamento giuridico distinto da quello del resto del paese¹⁸.

2.3. *Le condizioni per la pratica della macellazione rituale.*

Le condizioni alle quali gli Stati dei primi due gruppi permettono la macellazione rituale riguardano la notifica o la richiesta di un permesso, i requisiti dei sacrificatori rituali, i luoghi in cui la macellazione rituale può essere praticata, il ruolo del veterinario ufficiale, le modalità di immobilizzazione degli animali, le caratteristiche dei coltelli e le tecniche dello sgozzamento.

¹² Art. 32, comma 5.5 della Legge sul benessere degli animali n. 118/2004 (AUSTRIA); art. 2, comma 5 del Regolamento n. 266 del 31 luglio 2001 del Governo della Repubblica concernente le procedure per l'organizzazione e l'esecuzione dell'abbattimento degli animali per scopi religiosi (ESTONIA); art. 12, comma 6 dell'Ordinanza del Governo sui requisiti per la protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento, come emendata il 19 novembre 2003 (SLOVACCHIA).

¹³ Art. 33 della Legge sul benessere degli animali n. 247 del 4 aprile 1996, e artt. 45 e 47 del Decreto sul benessere degli animali n. 396 del 7 giugno 1996.

¹⁴ Art. 7, comma 4 dell'Ordinanza sulla macellazione e l'abbattimento degli animali, come emendata il 6 giugno 2007.

¹⁵ Art. 4, comma 7 della Legge sulla protezione degli animali, come emendata il 19 dicembre 2006.

¹⁶ Art. 14, comma 1 della Legge sul benessere degli animali, come emendata il 31 maggio 2007.

¹⁷ *DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, p. 176, in <http://www.dialrel.eu/images/report-legislation.pdf>.

¹⁸ Art. 32 della Legge sulla protezione degli animali n. 95 del 29 settembre 1998.

a) *La notifica o la richiesta di un permesso.*

In Italia, i proprietari dei macelli, in cui s'intende praticare la macellazione rituale, devono notificare all'autorità veterinaria competente per territorio di essere in possesso dei requisiti prescritti¹⁹. In Danimarca²⁰ e in Spagna²¹, il macello interessato deve informare l'autorità competente.

In Estonia, tale formalità sembra debba essere adempiuta dalla comunità religiosa, dal momento che si prescrive che una nota scritta, in cui si indichi la specie e il numero degli animali da uccidere, insieme al metodo, il giorno e il luogo, deve essere inviata al Comitato per la veterinaria e l'alimentazione dieci giorni prima²².

Nella Repubblica di Cipro, non vi è una disposizione legislativa in materia, ma esiste una prassi secondo la quale le competenti autorità religiose devono ottenere una deroga dall'Ufficio veterinario²³. Anche in Lituania²⁴, Slovenia²⁵ e Lussemburgo occorre ottenere un permesso, ma in quest'ultimo paese è stato stipulato un *gentlemen's agreement* con le associazioni per la protezione degli animali, in base al quale le autorità garantiscono di non concedere il permesso di praticare la macellazione rituale. Di fatto, vi sono state poche domande, ma in tali casi gli interessati sono stati invitati a rivolgersi ai macelli situati oltre il confine²⁶.

Tre Stati hanno prescritto dei requisiti addizionali per le comunità religiose che vogliano avvalersi della deroga. In Germania, solo le comunità che hanno regole religiose che impongono e, quindi, non si limitano a

¹⁹ Art. 2, lettera h) del D. lgs. n. 333 del 1° settembre 1998 recante attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. Secondo l'art. 4 del Decreto ministeriale recante autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico dell'11 giugno 1980, occorre invece una richiesta espressa ai fini dell'esportazione, nei paesi islamici, della carne ottenuta da animali uccisi secondo il rito musulmano.

²⁰ Art. 7, comma 5 dell'Ordinanza sulla macellazione e l'abbattimento degli animali, come emendata il 6 giugno 2007.

²¹ Art. 6, comma 3 della Legge n. 32 del 7 novembre 2007 riguardante la cura degli animali durante lo sfruttamento, il trasporto, gli esperimenti e la macellazione.

²² Art. 1, commi 1-2 del Regolamento n. 266 del 31 luglio 2001 del Governo della Repubblica concernente le procedure per l'organizzazione e l'esecuzione dell'abbattimento degli animali per scopi religiosi.

²³ *DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., p. 147.

²⁴ Art. 9, comma 4 della Legge n. VIII-500 del 6 novembre 1997 sulla cura, la custodia e l'uso degli animali, come emendata il 4 luglio 2000.

²⁵ Art. 25 della Legge sulla protezione degli animali del 18 novembre 1999.

²⁶ *DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., p. 125.

raccomandare lo sgozzamento senza previo stordimento, o che vietano il consumo di carne di animali uccisi in modo diverso, possono richiedere tale permesso eccezionale²⁷. Di fatto, è più facile ottenere una deroga nel caso di macellazione con previo stordimento *reversibile*²⁸. Dal momento che quest'ultima pratica è diffusa fra alcuni gruppi musulmani nel paese, i quali considerano lecito stordire previamente l'animale se ciò comporta solo il suo svenimento, e non ne causa la morte, la Corte Amministrativa Federale, nel 1995, non ha concesso il permesso eccezionale ad una comunità musulmana, sostenendo che nell'Islâm non esiste alcuna norma religiosa *obbligante* al riguardo²⁹.

Diversamente, nel 2002 la Corte Costituzionale Federale ha affermato che la legge sulla protezione degli animali non poteva essere interpretata in maniera tale da limitare il diritto di libertà religiosa, e che non si poteva negare il permesso di praticare la macellazione rituale senza previo stordimento, a causa delle diverse opinioni esistenti in materia nell'Islâm.

Nel medesimo anno, al termine di un lungo dibattito, il Parlamento ha approvato un emendamento costituzionale che ha incluso la protezione degli animali tra gli obiettivi nazionali, al fine di fornire a questo principio un peso maggiore nel bilanciamento con altri diritti fondamentali, quale quello di libertà religiosa. Tuttavia, né la sentenza della Corte Costituzionale Federale, né la modifica della *Grundgesetz* hanno risolto tale problema interpretativo. A tutt'oggi, la giurisprudenza rimane divisa, con alcuni tribunali che affermano che i musulmani non sono soggetti all'obbligo di macellare un animale senza previo stordimento e, quindi, non concedono la deroga, ed altre corti che invece la autorizzano.

Il requisito dell'esistenza di un precetto religioso in materia è prescritto anche dall'Austria, la quale però non ritiene che esso debba essere un vero e

²⁷ Art. 4a, comma 2.2 della Legge sul benessere degli animali, come emendata il 18 maggio 2006. Tale permesso eccezionale richiede che siano rispettate un numero di condizioni, che riguardano la disponibilità di stanze e di un adeguato equipaggiamento di immobilizzazione, le modalità dello sgozzamento, la lunghezza e l'affilatura della lama, la disponibilità di un congegno per lo stordimento dopo lo sgozzamento in caso di complicazioni, e il numero massimo di animali che possono essere macellati senza previo stordimento. Tale numero dipende dalla dimensione del mercato locale. Difatti, il permesso è concesso solo per soddisfare i bisogni di una comunità religiosa nel territorio tedesco. Non è permessa la macellazione senza previo stordimento a scopo di esportazione. Cfr. *DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., pp. 87-88.

²⁸ Art. 14, comma 2.3 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento del 3 marzo 1997.

²⁹ *DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., pp. 88-89.

proprio comandamento, né lo collega a una pratica uniforme all'interno di un gruppo³⁰. Richiede però che la confessione religiosa interessata sia riconosciuta³¹. Sia gli ebrei che i musulmani hanno ottenuto tale statuto giuridico: di conseguenza, diversamente dalla Germania, tutte le comunità islamiche possono ottenere la deroga per compiere la macellazione rituale senza previo stordimento.

La Slovacchia, come l'Austria, collega l'autorizzazione a un determinato statuto giuridico, vale a dire quello di associazione religiosa registrata³². Alla comunità musulmana è stata finora negata la registrazione, pertanto solo l'Unione delle comunità ebraiche può ottenere una deroga³³.

b) *I requisiti dei sacrificatori rituali.*

I due principali requisiti richiesti ai sacrificatori rituali riguardano rispettivamente il possesso di una licenza, che provi la loro competenza, e l'approvazione o l'autorizzazione da parte della rispettiva comunità religiosa. Non si tratta di due criteri equivalenti. In un caso, la *ratio* della norma consiste nell'interesse dello Stato ad assicurare che le persone incaricate di compiere questa pratica ne abbiano la capacità e l'esperienza, la quale è certificata da una licenza rilasciata dalle competenti autorità civili. Nell'altro caso, invece, si intende sottolineare il collegamento con la confessione alla quale è stato riconosciuto il diritto di compiere la macellazione rituale e in nome della quale essa è eseguita. L'approvazione o l'autorizzazione data al sacrificatore rituale dall'autorità religiosa serve a garantire che l'uccisione dell'animale sia condotta nel rispetto dei riti e delle norme confessionali.

In merito al primo requisito, la legislazione di alcuni paesi si è limitata a sancire che la macellazione (in generale) deve essere praticata da persone esperte³⁴. In altri, invece, questa disposizione è stata specificata e riferita

³⁰ *DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., p. 39.

³¹ Art. 32, comma 5 della Legge sul benessere degli animali n. 118/2004.

³² Art. 12, comma 1 dell'Ordinanza del Governo sui requisiti per la protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento, come emendata il 19 novembre 2003.

³³ *DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., p. 161.

³⁴ Art. 7, comma 1 del Decreto reale sulla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento del 16 gennaio 1998, come emendato il 6 ottobre 2006 (BELGIO); art. 7 del Decreto presidenziale n. 327 del 3 settembre 1996 sulla protezione degli animali durante la macellazione e/o l'abbattimento in conformità alla Direttiva 93/119/CE del Consiglio europeo (GRECIA); art. 6, comma 1, lettera c) del European Communities (Protection of Animals At Time of Slaughter) Regulations, 1995 (S.I. No. 114 of 1995) (IRLANDA); art. 9,

espressamente all'uccisione secondo un rito religioso³⁵. In Germania, secondo le norme in vigore in vari *Länder*, il sacrificatore rituale deve avere una formazione speciale, rispetto a quella acquisita da coloro che effettuano la macellazione convenzionale. La sua competenza è verificata da un esame di teoria ed uno di pratica, e certificata da una licenza³⁶.

Quanto al secondo requisito, alcuni paesi riconoscono la competenza dell'autorità confessionale per la supervisione dell'atto di uccisione, ovvero per l'esecuzione del rito religioso³⁷. Altri Stati richiedono espressamente

comma 2 della Legge n. VIII-500 del 6 novembre 1997 sulla cura, la custodia e l'uso degli animali, come emendata il 4 luglio 2000, e art. 10 dell'Ordinanza del direttore dei servizi alimentari e veterinari statali n. 659 dell'11 dicembre 2002 sui requisiti per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (LITUANIA); art. 7 del Regolamento sulla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento del 19 gennaio 1995 (LUSSEMBURGO); art. 7 dell'Animal Slaughter or Killing (Protection) Regulations, 2003 (MALTA); art. 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale del 9 settembre 2004 concernente le qualifiche delle persone autorizzate alla macellazione professionale, e i requisiti e metodi per la macellazione e l'abbattimento, come emendata l'11 agosto 2006 (POLONIA); art. 4, comma 2 e Schedule 1, artt. 2-4 dello Statutory Instrument 1995 No. 731. The Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations of 14 March 1995 e Art. 4, comma 2 e Schedule 1, artt. 2-4 dello Statutory Rule 1996 No. 558. Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations (Northern Ireland) 1996 (REGNO UNITO); art. 7 del Regio Decreto n. 54 del 20 gennaio 1995 sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (SPAGNA); art. 6 del Decreto 9/1999 (I. 27.) FVM del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, come emendato il 3 novembre 2006 (UNGHERIA).

³⁵ Cfr. art. 32, comma 5.1 della Legge sul benessere degli animali n. 118/2004 (AUSTRIA); art. 2, comma 6 del Regolamento n. 266 del 31 luglio 2001 del Governo della Repubblica concernente le procedure per l'organizzazione e l'esecuzione dell'abbattimento degli animali per scopi religiosi (ESTONIA); art. 48 del Decreto sul benessere degli animali n. 396 del 7 giugno 1996 (FINLANDIA); art. R.* 214-75 dell'Allegato del decreto del Ministero dell'Agricoltura, alimentazione, pesca e affari agricoli n. 2003-768 del 1° agosto 2003 concernente la parte regolamentare del libro II del codice agricolo (FRANCIA); art. 2, comma 1 del Decreto ministeriale recante autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico dell'11 giugno 1980 (ITALIA); art. 4 del Decreto sulla macellazione rituale del 6 novembre 1996 (PAESI BASSI); art. 5, comma 5 della Legge sulla protezione degli animali dalla crudeltà, come emendata il 3 febbraio 2006 (77/2006 Coll.) (REPUBBLICA CECA); art. 12, comma 3, lettera c) dell'Ordinanza del Governo sui requisiti per la protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento, come emendata il 19 novembre 2003 (SLOVACCHIA).

³⁶ *DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., p. 88.

³⁷ Art. 5, comma 3 dell'Ordinanza n. 22 del 14 dicembre 2005 sulla riduzione al minimo della sofferenza degli animali durante la macellazione (BULGARIA); art. 5, comma 2 del Regolamento n. 216 del 2 maggio 2002 sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (CIPRO); art. 2, comma 8 del Decreto presidenziale n. 327 del 3 settembre 1996 sulla protezione degli animali durante la macellazione e/o l'abbattimento in conformità alla Direttiva 93/119/CE del Consiglio europeo (GRECIA); art. 5, comma 2 del European

l'autorizzazione o l'approvazione dei sacrificatori rituali da parte della rispettiva comunità³⁸. La Francia ha emanato norme più dettagliate in materia, disponendo che essi siano certificati da associazioni religiose approvate dal Ministero dell'Agricoltura, su richiesta del Ministero dell'Interno. Se non vi sono enti approvati, il prefetto della provincia in cui è situato il macello può rilasciare autorizzazioni individuali dietro richiesta giustificata³⁹.

Communities (Protection of Animals At Time of Slaughter) Regulations, 1995 (S.I. No. 114 of 1995) (IRLANDA); art. 2, comma 1, lettera h) del D. lgs. n. 333 del 1° settembre 1998 recante attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (ITALIA); art. 5, comma 2 del Regolamento sulla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento del 19 gennaio 1995 (LUSSEMBURGO); art. 2 dell'Animal Slaughter or Killing (Protection) Regulations, 2003 (MALTA); art. 7, comma 4 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca n. 28 del 2 aprile 1996 (PORTOGALLO); art. 2, comma 2 dell'Ordinanza n. 180 dell'11 agosto 2006 dell'Autorità nazionale per la salute veterinaria e la sicurezza alimentare concernente le regole per la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento (ROMANIA); seconda disposizione addizionale del Regio Decreto n. 54 del 20 gennaio 1995 sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (SPAGNA); art. 4, comma 2 del Decreto 9/1999 (I. 27.) FVM del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, come emendato il 3 novembre 2006 (UNGHERIA).

³⁸ Cfr. art. 2, comma 3, dell'allegato D, parte II, art. 3 dell'Ordinanza sulla protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento del 2004 (AUSTRIA); art. 16, comma 2 della Legge sulla protezione e il benessere degli animali del 14 agosto 1986, come emendata il 4 luglio 2004, e art. 2 del Decreto reale su alcuni tipi di macellazione secondo un rito religioso dell'11 febbraio 1988, come emendato il 25 marzo 1998 (BELGIO); art. 48 del Decreto sul benessere degli animali n. 396 del 7 giugno 1996 (FINLANDIA); art. 44, comma 8 della Legge sulla salute e il benessere degli animali del 24 settembre 1992 (PAESI BASSI); Schedule 2, art. 2, lettera a) dello Statutory Instrument 1995 No. 731. The Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations of 14 March 1995 e Schedule 2, art. 2, lettera a) dello Statutory Rule 1996 No. 558. Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations (Northern Ireland) 1996 (REGNO UNITO); art. 5, comma 15 della Legge sulla protezione degli animali del 18 novembre 1999 (SLOVENIA). Per quanto riguarda la Polonia, tale disposizione non è contenuta in una fonte legislativa, ma in una istruzione del Ministero dell'Agricoltura (*DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., p. 140).

³⁹ Art. R.* 214-75 dell'Allegato del decreto del Ministero dell'Agricoltura, alimentazione, pesca e affari agricoli n. 2003-768 del 1° agosto 2003 concernente la parte regolamentare del libro II del codice agricolo. A margine, ricordiamo che il potere discrezionale delle autorità francesi di riconoscere ad alcuni gruppi il diritto di macellare ritualmente gli animali e di escluderne altri, è stato oggetto di un ricorso presentato alla Corte europea dei diritti dell'uomo da parte di un'associazione a cui tale autorizzazione era stata negata (*Cha'are Shalom Ve Tsedek v. France*, ricorso n. 27417/95, 27 giugno 2000). La maggioranza dei giudici di Strasburgo ha sostenuto, da una parte, che la Francia è legittimata ad usare il suo potere discrezionale quanto all'approvazione o meno di tali associazioni e, dall'altra, che la libertà di manifestare la propria religione anche attraverso l'osservanza dei riti (che include il diritto

c) *I luoghi in cui la macellazione rituale può essere condotta.*

La Direttiva europea 93/119/EC ha stabilito che la macellazione (in generale) deve essere praticata nei macelli (art. 5, comma 1). Con la sua trasposizione nelle rispettive legislazioni nazionali, alcuni paesi hanno specificato che tale condizione deve essere soddisfatta anche nel caso della macellazione rituale⁴⁰. Questa deve essere eseguita in strutture espressamente approvate o autorizzate a tale scopo in Austria⁴¹, Belgio⁴², Paesi Bassi⁴³ e Slovacchia⁴⁴, o fornite di una licenza per l'esportazione di carne in Danimarca⁴⁵.

Alcuni Stati sembrano violare la normativa europea, autorizzando tale pratica anche al di fuori dei macelli: in Estonia, a condizione che sia presente un ufficiale responsabile⁴⁶, e in Polonia, purché vi sia la supervisione di una comunità religiosa registrata e la carne così ottenuta non sia venduta, ma usata per il consumo privato⁴⁷. Anche nell'Irlanda del Nord è ammessa questa eccezione ove sia presente una persona autorizzata⁴⁸.

degli ebrei ultra-ortodossi di mangiare carne *glatt*) è garantita dalla possibilità di ottenere facilmente tale prodotto mediante altri canali, ad esempio importandolo dal Belgio. Per tale ragione la Corte, per dodici voti contro cinque, non ha constatato la violazione dell'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

⁴⁰ Art. 45, comma 2 del Decreto sul benessere degli animali n. 396 del 7 giugno 1996 (FINLANDIA); art. R.* 214-73 dell'Allegato del decreto del Ministero dell'Agricoltura, alimentazione, pesca e affari agricoli n. 2003-768 del 1° agosto 2003 concernente la parte regolamentare del libro II del codice agricolo (FRANCIA); art. 2, comma 4 dello Statutory Instrument 1999 No. 400. The Welfare of Animals (Slaughter or Killing) (Amendment) Regulations of 18 February 1999 (GRAN BRETAGNA). In Germania, questa norma è contenuta nelle leggi dei rispettivi *Länder*.

⁴¹ Art. 32, comma 4 della Legge sul benessere degli animali n. 118/2004.

⁴² Art. 1 del Decreto reale su alcuni tipi di macellazione secondo un rito religioso dell'11 febbraio 1988, come emendato il 25 marzo 1998.

⁴³ Art. 9 dell'Accordo di esenzione per il benessere animale, come emendato il 2 ottobre 2006.

⁴⁴ Art. 12, comma 5 dell'Ordinanza del Governo sui requisiti per la protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento, come emendata il 19 novembre 2003.

⁴⁵ Art. 7, comma 2 dell'Ordinanza sulla macellazione e l'abbattimento degli animali, come emendata il 6 giugno 2007.

⁴⁶ Art. 17, comma 1 della Legge sulla protezione degli animali del 13 dicembre 2000, e art. 2, comma 3 del Regolamento n. 266 del 31 luglio 2001 del Governo della Repubblica concernente le procedure per l'organizzazione e l'esecuzione dell'abbattimento degli animali per scopi religiosi.

⁴⁷ Tale disposizione non è contenuta in una fonte legislativa, ma in una istruzione del Ministero dell'Agricoltura (*DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., p. 140).

⁴⁸ Schedule 12, art. 8 dello Statutory Rules 1996 no. 558, Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations (Northern Ireland) 1996.

Il contrasto tra la Direttiva europea e la prassi di alcuni paesi è emerso soprattutto in riferimento alla celebrazione della festività religiosa dell'*Aid al-Kabir*, durante la quale sono sacrificati numerosi animali e i macelli non sono in grado – per ragioni operative, per vincoli amministrativi che prevedono un numero massimo di uccisioni rituali o per altri motivi – di soddisfare le richieste provenienti dalle comunità musulmane. In tale contesto, negli anni Novanta, le autorità municipali francesi, cercando di soddisfare tali esigenze, predisposero i cosiddetti “siti di esenzione”, strutture temporanee esterne ai macelli. Tuttavia, l'Ufficio Veterinario dell'Unione europea richiamò la Francia, avvertendola che sarebbe stata multata se avesse continuato a violare la Direttiva. Così, dalla fine del 2001, ogni deroga all'obbligo di praticare la macellazione rituale al di fuori dei luoghi consentiti è stata vietata⁴⁹.

d) *Il ruolo del veterinario ufficiale.*

La normativa europea, come si è ricordato, prevede che l'autorità religiosa, per conto della quale la macellazione rituale è effettuata, operi sotto la *responsabilità* del veterinario ufficiale. Questa disposizione è stata trasposta letteralmente nelle legislazioni nazionali di un numero di Stati membri⁵⁰. Alcuni hanno adottato delle minime varianti: ad esempio, Austria

⁴⁹ Cfr. anche il messaggio della Commissione europea *Eid-el-Kabir Celebration*, in http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/slaughter/eid_el_kabir_en.htm.

⁵⁰ Art. 5, comma 2 del Regolamento n. 216 del 2 maggio 2002 sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (CIPRO); art. 2, comma 8 del Decreto presidenziale n. 327 del 3 settembre 1996 sulla protezione degli animali durante la macellazione e/o l'abbattimento in conformità alla Direttiva 93/119/CE del Consiglio europeo (GRECIA); art. 5, comma 2 dell'atto European Communities (Protection of Animals At Time of Slaughter) Regulations, 1995 (S.I. No. 114 of 1995) (IRLANDA); art. 2, comma 1, lettera h) del D. lgs. n. 333 del 1° settembre 1998 recante attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (ITALIA); art. 2 dell'Animal Slaughter or Killing (Protection) Regulations, 2003 (MALTA); art. 7, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca n. 28 del 2 aprile 1996 (PORTOGALLO); art. 2, comma 2 dell'Ordinanza n. 180 dell'11 agosto 2006 dell'Autorità nazionale per la salute veterinaria e la sicurezza alimentare concernente le regole per la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento (ROMANIA); seconda disposizione addizionale del Regio Decreto n. 54 del 20 gennaio 1995 sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (SPAGNA); art. 4, comma 2 del Decreto 9/1999 (I. 27.) FVM del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, come emendato il 3 novembre 2006 (UNGHERIA).

e Finlandia richiedono la *presenza* dell'ufficiale responsabile⁵¹, mentre Bulgaria, Danimarca ed Estonia ne prevedono la *supervisione*⁵².

In Germania, non vi è una disposizione legislativa al riguardo, ma il permesso eccezionale rilasciato per praticare la macellazione rituale senza previo stordimento richiede spesso la presenza di un veterinario⁵³.

e) *Le modalità di immobilizzazione degli animali.*

Anche la norma che prescrive l'immobilizzazione dei bovini da macellare secondo un rito religioso mediante un congegno meccanico che risparmi loro qualsiasi dolore, è stata ripresa da molti paesi membri⁵⁴.

⁵¹ Art. 32, comma 5.2 della Legge sul benessere degli animali n. 118/2004 (AUSTRIA); Art. 45, comma 2 del Decreto sul benessere degli animali n. 396 del 7 giugno 1996 (FINLANDIA).

⁵² Art. 5, comma 3 dell'Ordinanza n. 22 del 14 dicembre 2005 sulla riduzione al minimo della sofferenza degli animali durante la macellazione (BULGARIA); art. 7, commi 2-3 dell'Ordinanza sulla macellazione e l'abbattimento degli animali, come emendata il 6 giugno 2007 (DANIMARCA); art. 1, comma 3 del Regolamento n. 266 del 31 luglio 2001 del Governo della Repubblica concernente le procedure per l'organizzazione e l'esecuzione dell'abbattimento degli animali per scopi religiosi (ESTONIA).

⁵³ *DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., p. 87.

⁵⁴ Art. 1 del capitolo II dell'allegato del Decreto reale sulla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento del 16 gennaio 1998, come emendato il 6 ottobre 2006 (BELGIO); art. 28 dell'Ordinanza n. 22 del 14 dicembre 2005 sulla riduzione al minimo della sofferenza degli animali durante la macellazione (BULGARIA); art. 1, comma 2 dell'allegato B del Regolamento n. 216 del 2 maggio 2002 sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (CIPRO); art. 46 del Decreto sul benessere degli animali n. 396 del 7 giugno 1996 (FINLANDIA); art. 12, comma 1 della Legge sul benessere degli animali, come emendata il 18 maggio 2006 (GERMANIA); art. 1, comma 2 dell'allegato B del Decreto presidenziale n. 327 del 3 settembre 1996 sulla protezione degli animali durante la macellazione e/o l'abbattimento in conformità alla Direttiva 93/119/CE del Consiglio europeo (GRECIA); art. 1, comma 2, Second Schedule del European Communities (Protection of Animals At Time of Slaughter) Regulations, 1995 (S.I. No. 114 of 1995) (IRLANDA); art. 1 dell'allegato B del D. lgs. n. 333 del 1° settembre 1998 recante attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (ITALIA); art. 38 dell'Ordinanza del direttore dei servizi alimentari e veterinari statali n. 659 dell'11 dicembre 2002 sui requisiti per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (LITUANIA); art. 1 dell'allegato B del Regolamento sulla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento del 19 gennaio 1995 (LUSSEMBURGO); art. 1, Schedule B dell'Animal Slaughter or Killing (Protection) Regulations, 2003 (MALTA); art. 7, comma 3 dell'Ordinanza del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale del 9 settembre 2004 concernente le qualifiche delle persone autorizzate alla macellazione professionale, e i requisiti e metodi per la macellazione e l'abbattimento, come emendata l'11 agosto 2006 (POLONIA); art. 1 dell'allegato C del Decreto del Ministero dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca n. 28 del 2 aprile 1996 (PORTOGALLO); art. 1 dell'allegato n. 2 dell'Ordinanza n. 180 dell'11 agosto 2006 dell'Autorità nazionale per la

Alcuni ne hanno esteso la portata: così, in Francia essa trova applicazione anche per gli ovini⁵⁵. In Austria⁵⁶ concerne tutti gli animali, e nella Repubblica ceca quelli che devono essere macellati per conto di una Chiesa o associazione religiosa⁵⁷. In questi ultimi due Stati, tuttavia, non vi è un espresso riferimento a un metodo meccanico di immobilizzazione.

In Slovenia, una raccomandazione non vincolante dell'Ufficio Veterinario fornisce delle linee guida relativamente agli animali di grossa stazza. Tuttavia, le autorità hanno fatto presente che nessuno dei macelli del paese dispone finora di un equipaggiamento adatto allo scopo, e che per tale ragione nessuna autorizzazione per praticare la macellazione rituale di grandi animali è stata ancora concessa⁵⁸.

La Direttiva europea aveva anche prescritto il divieto di sospendere gli animali prima dello sgozzamento o dell'abbattimento. Questa norma, che riguardava la macellazione in generale, è stata riformulata in Germania, con l'aggiunta della clausola "gli animali da uccidere *secondo un metodo religioso...*"⁵⁹.

Nei Paesi Bassi, il congegno meccanico di immobilizzazione dei bovini dispone di un *timer*, che è attivato immediatamente dopo la recisione delle arterie carotidi, e che non permette il rilascio prima che siano trascorsi 45 secondi. Quanto agli ovini, sono legati manualmente da almeno due persone oppure da una sola tramite un congegno, e trattenuti per almeno 30 secondi nella posizione che avevano al momento dello sgozzamento⁶⁰.

salute veterinaria e la sicurezza alimentare concernente le regole per la protezione degli animali durante la macellazione e l'abbattimento (ROMANIA); art. 2 dell'allegato 3 dell'Ordinanza del Governo sui requisiti per la protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento, come emendata il 19 novembre 2003 (SLOVACCHIA); art. 1 dell'allegato B del Regio Decreto n. 54 del 20 gennaio 1995 sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (SPAGNA); art. 1 dell'allegato 2 del Decreto 9/1999 (I. 27.) FVM del Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale sulla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, come emendato il 3 novembre 2006 (UNGHERIA).

⁵⁵ Art. R.* 214-74 dell'Allegato del decreto del Ministero dell'Agricoltura, alimentazione, pesca e affari agricoli n. 2003-768 del 1° agosto 2003 concernente la parte regolamentare del libro II del codice agricolo, e art. 2 del Decreto del Ministero dell'Agricoltura e della Pesca del 12 dicembre 1997 concernente i metodi di immobilizzazione, stordimento e abbattimento e le condizioni per la protezione degli animali nei macelli.

⁵⁶ Art. II, comma 1 dell'allegato D dell'Ordinanza sulla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento del 2004.

⁵⁷ Art. 5e, comma 2 della Legge sulla protezione degli animali dalla crudeltà, come emendata il 3 febbraio 2006 (77/2006 Coll.).

⁵⁸ *DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., p. 164.

⁵⁹ Art. 13, comma 4 della Legge sul benessere degli animali, come emendata il 18 maggio 2006.

⁶⁰ Art. 8 del Decreto sulla macellazione rituale del 6 novembre 1996.

Da ultimo, occorre menzionare l'aspetto più delicato e controverso della questione dell'immobilizzazione degli animali da macellare, vale a dire l'inversione a 180 gradi. La sistemazione del bovino o dell'ovino in una posizione tanto innaturale è criticata da diverse associazioni veterinarie e animaliste, ma è utile precisare che essa non è vietata dalla Direttiva, la quale si limita a prescrivere che gli animali siano immobilizzati in modo da risparmiare loro ogni sofferenza possibile.

Al tempo stesso, questa disposizione può essere interpretata come un divieto di usare sistemi di immobilizzazione a inversione, dal momento che procurano dolore evitabile. Per questa ragione, per ciò che concerne la macellazione rituale, sono stati scoraggiati in Austria⁶¹, ed espressamente vietati in Slovacchia⁶² e, limitatamente ai bovini, in Danimarca⁶³ e nel Regno Unito⁶⁴.

f) *Le caratteristiche dei coltelli e le tecniche dello sgozzamento.*

In Austria⁶⁵, Danimarca⁶⁶, Estonia⁶⁷, Italia⁶⁸ e Regno Unito⁶⁹, vigono disposizioni legislative che regolano la lunghezza e l'affilatura dei coltelli, e il modo in cui deve essere praticato lo sgozzamento (vale a dire, con un solo taglio che recida arterie carotidi, vene giugulari, trachea ed esofago).

⁶¹ *DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., p. 39.

⁶² Art. 12, comma 5 dell'Ordinanza del Governo sui requisiti per la protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento, come emendata il 19 novembre 2003.

⁶³ Art. 7, comma 2 dell'Ordinanza sulla macellazione e l'abbattimento degli animali, come emendata il 6 giugno 2007.

⁶⁴ Schedule 12, par. 3.1 dello Statutory Instrument 1995 No. 731. The Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations del 14 marzo 1995 e Schedule 12, par. 3.1 dello Statutory Rule 1996 No. 558. Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations (Northern Ireland) 1996.

⁶⁵ Art. II, comma 4 dell'allegato D dell'Ordinanza sulla protezione degli animali al momento della macellazione o dell'abbattimento del 2004.

⁶⁶ Art. 7, comma 4 dell'Ordinanza sulla macellazione e l'abbattimento degli animali, come emendata il 6 giugno 2007.

⁶⁷ Art. 2, comma 1 del Regolamento n. 266 del 31 luglio 2001 del Governo della Repubblica concernente le procedure per l'organizzazione e l'esecuzione dell'abbattimento degli animali per scopi religiosi.

⁶⁸ Art. 2, comma 2 del Decreto ministeriale recante autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti religiosi ebraico e islamico dell'11 giugno 1980.

⁶⁹ Schedule 12, par. 6 dello Statutory Instrument 1995 No. 731. The Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations del 14 marzo 1995 e Schedule 12, par. 6 dello Statutory Rule 1996 No. 558. Welfare of Animals (Slaughter or Killing) Regulations (Northern Ireland) 1996.

Nei Paesi Bassi, è prescritto che lo sgozzamento deve essere praticato con un coltello affilato immediatamente dopo l'immobilizzazione da parte di una persona diversa da quella che ha legato l'animale⁷⁰.

Anche in Germania, le caratteristiche dei coltelli e le modalità dello sgozzamento sono regolate, sebbene non a livello legislativo. Il permesso eccezionale rilasciato per praticare la macellazione rituale senza previo stordimento prevede un numero di condizioni che devono essere rispettate, tra cui quelle sulla lunghezza e l'affilatura della lama⁷¹.

3. La disciplina giuridica della macellazione rituale nel Regolamento n. 1099/2009.

La modifica della normativa europea in materia di protezione degli animali durante lo sgozzamento o l'abbattimento si è resa necessaria per adeguare gli *standards* dell'Unione sia ai progressi tecnologici e alle scoperte scientifiche, di cui la Direttiva, che non è stata mai emendata, non tiene conto, sia alla mutata sensibilità delle società europee, più attente che in passato al benessere degli animali⁷².

In tale contesto, la questione della macellazione rituale ha avuto un ruolo marginale: nessun aspetto collegato a questa pratica è stato richiamato per giustificare la necessità di una revisione della Direttiva. Per tale ragione, nella sua proposta del 18 settembre 2008, la Commissione ha precisato che la disciplina in materia non sarebbe stata oggetto di cambiamenti, in osservanza del principio di sussidiarietà e nel rispetto delle norme nazionali concernenti i riti religiosi, le tradizioni culturali e l'eredità regionale (punto 15 dei considerando)⁷³.

⁷⁰ Art. 9, comma 1 del Decreto sulla macellazione rituale del 6 novembre 1996.

⁷¹ *DIALREL Report on Legislation regarding religious slaughter in the EU member, candidate and associated countries*, cit., p. 87.

⁷² Commissione europea. *Commission Staff Working Document. Impact Assessment Report...*, cit., pp. 5-6 e 11-15.

⁷³ *Idem*, p. 16; Commissione europea. *Proposal for a Council Regulation on the protection of animals at the time of killing*, 18 settembre 2008, pp. 9 e 16, in http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/slaughter/background_of_proposal_en.htm.

Quest'ultima formula è ripresa dall'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (introdotto dal Trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre 2009), secondo cui “[n]ella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”.

Al punto 18, è stato ribadito che “[l]a direttiva 93/119/CE prevedeva una deroga alle pratiche di stordimento nel caso di macellazioni rituali effettuate nei macelli. Siccome le norme comunitarie in materia [...] sono state recepite in modo diverso a seconda del contesto nazionale e considerato che le normative nazionali tengono conto di dimensioni che vanno al di là degli obiettivi del presente regolamento, è importante mantenere la deroga allo stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro. Il presente regolamento rispetta di conseguenza la libertà di religione e il diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti, come stabilito dall'articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”⁷⁴.

Nell'art. 4, comma 2 della proposta di regolamento, è stata quindi confermata la deroga già prevista dalla Direttiva: laddove i metodi di macellazione siano prescritti da riti religiosi, gli animali possono essere uccisi senza previo stordimento, purché questo avvenga in un macello.

Nel medesimo documento, la Commissione ha anche definito la macellazione rituale (secondo l'espressione usata nella versione italiana) ovvero il rito religioso (secondo la dizione, a nostro avviso meno appropriata, dei testi in lingua inglese, francese e spagnola) come “una serie di atti correlati alla macellazione di animali prescritti da una religione come quella islamica o ebraica” (art. 2, lettera g).

Sebbene la disciplina di questa pratica non abbia costituito uno dei fattori che hanno motivato la Commissione ad elaborare un nuovo testo normativo, tale problematica non è stata del tutto assente nei dibattiti che si sono svolti nel corso dell'elaborazione del Regolamento. Anzi, essa è stata al centro di una discussione caratterizzata da prese di posizioni fortemente polarizzate. Il Comitato economico e sociale europeo ha considerato il mantenimento della deroga all'obbligo del previo stordimento degli animali macellati ritualmente contrario agli obiettivi fissati dal Regolamento, vale a dire il rafforzamento degli *standards* di protezione degli animali⁷⁵.

Nel Parlamento europeo, il deputato Daniel Hannan ha ricordato che i metodi di macellazione degli animali riflettono diverse tradizioni culturali,

⁷⁴ Commissione europea. *Proposal for a Council Regulation...*, cit.

⁷⁵ Comitato economico e sociale europeo. *Opinione sulla Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento*, 25 febbraio 2009, in <http://www.europarl.europa.eu/oeil>. In questo senso, cfr. anche i rapporti presentati dalle associazioni ed organizzazioni non governative consultate dalla Commissione europea, in particolare *Compassion in World Farming* (pp. 10-11) e *Animals' Angels* (p. 2), pubblicati in http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/slaughter/background_of_proposal_en.htm.

nazionali e religiose, e che l'ingerenza in un ambito tanto sensibile è segno di "straordinaria presunzione". Neena Gill ha sostenuto che l'obbligo o meno di stordire un animale prima dello sgozzamento non dovrebbe essere sancito a livello comunitario, ma nazionale, attraverso il dialogo aperto e la consultazione con le comunità religiose. Lo scopo del Parlamento europeo, infatti, non è di imporre norme e valori, ma di rappresentare e riflettere i punti di vista dei suoi membri e di bilanciarli.

Sul versante opposto, Lydia Schenardi ha affermato che la macellazione rituale "proviene da altri tempi e può a diritto considerarsi barbarica". Secondo Ewa Tomaszewska, essa "è incompatibile con la nostra civiltà", "un costume di tribù selvagge e primitive". Anche Cristiana Moscardini ha parlato di "riti tribali" e di "macelleria tribale", che l'Europa vuole ammettere per "placare quanti hanno bisogno di vedere scorrere il sangue".

Ancora più surreali sono stati i toni dell'intervento di Carl Lang, che ha definito tale pratica, difesa dalla parte "ipocrita e codarda" del Parlamento, un "segno dell'islamizzazione delle nostre società" e "dell'accomodamento delle nostre leggi alla Shari'a" – dimostrata, peraltro, anche da altri fattori come l'introduzione di cibi *halal* nei menù delle mense scolastiche. Secondo il deputato, "per porre fine a questi sviluppi, dobbiamo rigettare [l'ideale del] l'islamicamente corretto, invertire il flusso della migrazione non europea e creare una nuova Europa [...] senza la Turchia, affermando i valori cristiani ed umanisti della nostra civiltà"⁷⁶.

Ci sembra superfluo commentare queste ultime dichiarazioni, fondate più su stereotipi e pregiudizi islamofobici che su una solida conoscenza delle numerose e diverse implicazioni che entrano in gioco nella questione della macellazione rituale.

È più opportuno, ai fini del nostro discorso, ricostruire brevemente le fasi che hanno portato all'approvazione del Regolamento, dal momento che l'esame degli emendamenti al testo originale permette di dare adeguato rilievo ad una serie di aspetti importanti collegati alla pratica della macellazione rituale, spesso trascurati a causa del rilievo, a volte eccessivo, attribuito all'elemento dello stordimento. Infatti, l'insistenza data alla necessità di vietare qualsiasi deroga all'obbligo del previo stordimento, a nostro avviso, non solo nega in radice il valore di qualsiasi soluzione tesa ad individuare un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di libertà religiosa e quella del benessere degli animali; ma porta anche a dimenticare che il miglioramento del benessere dell'animale dovrebbe essere conseguito non solo negli istanti immediatamente precedenti la sua morte, ma anche

⁷⁶ Parlamento europeo. *Dichiarazioni di voto A6-0185/2009*, in <http://www.europarl.europa.eu>.

attraverso la “umanizzazione” delle procedure di trasporto, scarico, stabulazione, immobilizzazione e così via⁷⁷.

La bozza del rapporto, presentata alla Commissione parlamentare per l’agricoltura e lo sviluppo rurale da Janusz Wojciechowski il 18 dicembre⁷⁸ e contenente una serie di proposte di emendamenti al testo elaborato dalla Commissione europea, ha avuto appunto il merito di introdurre nel dibattito taluni di questi aspetti.

All’art. 4, comma 2 sopra ricordato, il relatore ha proposto l’aggiunta di una clausola per l’etichettatura dei prodotti derivati da animali macellati secondo un rito religioso, al fine di tutelare i consumatori⁷⁹. A questo proposito, è opportuno precisare che tale misura non era volta solo a dare ai musulmani e agli ebrei la garanzia di consumare carne prodotta secondo i riti delle rispettive religioni, ma anche a proteggere le convinzioni di quanti rifiutano questa pratica. È infatti noto che non tutti gli animali macellati ritualmente e non tutte le loro parti sono usati per la produzione di cibo *halal* o *kosher*. Per gli ebrei, ad esempio, vige il divieto di mangiare il nervo sciatico. Tuttavia, la sua estrazione richiede troppo tempo in rapporto al beneficio economico che si ricaverebbe dalla vendita di quella parte dell’animale: così, i quarti posteriori finiscono spesso nel medesimo canale di distribuzione della carne ottenuta con la macellazione convenzionale⁸⁰.

Il relatore ha sollevato poi dei dubbi sul divieto di usare le pistole a proiettile captivo non penetrante sui ruminanti di peso superiore ai 10 chili, giustificato dal fatto che esse non costituiscono un efficace mezzo di stordimento (Allegato 1, Capitolo 1 – metodi, Tavola 1 – metodi meccanici, punto 2). Wojciechowski ha osservato che alcune autorità religiose islamiche permettono questo strumento, in quanto procura all’animale da macellare uno stato di incoscienza reversibile. Tale proibizione porterebbe però al risultato controproducente di privare le comunità musulmane di questa possibilità, e l’unica alternativa tornerebbe ad essere la macellazione senza previo stordimento⁸¹. Inoltre, pur riconoscendo la necessità di continuare a garantire agli Stati membri la facoltà di autorizzare una deroga all’obbligo di stordire gli animali prima dello sgozzamento, il relatore ha sottolineato l’importanza di instaurare un dialogo con le comunità ebraiche

⁷⁷ In questo senso, cfr. Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf. *Discussioni CRE 05/05/2009 – 15*, in <http://www.europarl.europa.eu>.

⁷⁸ Janusz Wojciechowski. Committee on Agriculture and Rural Development. *Draft Report on the proposal for a Council regulation on the protection of animals at the time of killing*, 18 dicembre 2008, in <http://www.europarl.europa.eu/oel>.

⁷⁹ *Idem*, emendamento n. 5.

⁸⁰ *Idem*, p. 29.

⁸¹ *Idem*, emendamento n. 14.

ed islamiche, per favorire l'adozione di misure che riducano la sofferenza degli animali uccisi secondo i loro riti religiosi⁸².

Il documento elaborato da Wojciechowski è stato emendato in sede di Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e da essa approvato il 16 marzo 2009. In questa fase, sono state apportate una serie di modifiche interessanti.

Il punto 15 dei considerando, che riconosceva il bisogno di rispettare le disposizioni legislative o amministrative degli Stati membri per ciò che concerneva in particolar modo i riti religiosi, le tradizioni culturali e l'eredità regionale, è stato integrato dalla clausola "...le tradizioni culturali o le tradizioni di origine religiosa...". Alla proposizione successiva, che escludeva gli eventi culturali dall'ambito di applicazione del Regolamento, è stato aggiunto l'inciso "eventi culturali, religiosi e tradizionali"⁸³. Anche al punto seguente dei considerando, il riferimento alle "tradizioni di origine religiosa" è stato inserito dopo l'espressione "tradizioni culturali"⁸⁴.

Il considerando n. 37, nella versione originale elaborata dalla Commissione, era dedicato all'abbattimento senza stordimento, che doveva essere praticato con "un taglio preciso della gola al fine di ridurre al minimo le sofferenze". Esso richiedeva inoltre l'immobilizzazione individuale degli animali. A questa condizione, nel testo emendato, ne è stata aggiunta un'altra: lo stordimento dopo lo sgozzamento (*post-cut stunning*), per bilanciare la salvaguardia della macellazione rituale con la necessità di ridurre il dolore dell'animale⁸⁵.

Un'altra modifica mirava ad escludere dall'ambito di applicazione del Regolamento "le maggiori festività religiose che comportano sacrifici tradizionali per il consumo diretto, ad esempio a Pasqua o a Natale, e solo per un periodo di dieci giorni prima di tali date"⁸⁶. Questa disposizione non è stata inclusa nel testo finale approvato ma, se lo fosse stata, avrebbe probabilmente sollevato dubbi e critiche, in primo luogo, in merito all'opportunità di menzionare, seppur a titolo di esempio, solo due feste cristiane, e, in secondo luogo, in relazione alla sua applicabilità (o meno) all'*Aid al-Kabir*. Inoltre, in caso si fosse stabilito che non era applicabile

⁸² *Idem*, pp. 28-29.

⁸³ Janusz Wojciechowski. Committee on Agriculture and Rural Development. *Report on the proposal for a Council regulation on the protection of animals at the time of killing*, 24 marzo 2008, emendamento n. 3, in <http://www.europarl.europa.eu/oeil>.

⁸⁴ *Idem*, emendamento n. 4.

⁸⁵ *Idem*, emendamento n. 11.

⁸⁶ *Idem*, emendamento n. 15.

anche alla festività religiosa islamica, si sarebbe posto un problema di possibile violazione del principio di non discriminazione.

La Commissione parlamentare per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha emendato la definizione di macellazione religiosa/rito religioso, sostituendo il riferimento all'Islâm e all'ebraismo con l'inciso: "...prescritti da una religione o motivati da specifiche festività religiose"⁸⁷. Ugualmente, ha modificato l'art. 4, comma 2, sopra ricordato, sopprimendo il termine "deroga" e stabilendo che "in accordo con i riti religiosi, gli animali possono essere macellati senza previo stordimento"⁸⁸.

Questa disposizione, nel testo originale, conteneva una seconda proposizione, secondo cui si riconosceva agli Stati membri la possibilità di non autorizzare tale eccezione. Essa ha costituito l'oggetto dell'emendamento più importante e controverso, che è consistito nella soppressione di questa frase al fine di "armonizzare i vari metodi di macellazione"⁸⁹. Di conseguenza, nelle intenzioni dei proponenti, gli Stati che vietavano tale pratica sarebbero stati costretti a rivedere tale posizione e a permettere la macellazione rituale senza previo stordimento⁹⁰.

Il comma 2 dell'art. 12, che nel testo originale prescriveva agli operatori di immobilizzare con un congegno meccanico gli animali da uccidere senza previo stordimento, è stato specificato con l'aggiunta dell'inciso "ove possibile e nel caso di macellazione rituale". È stato infatti osservato, da una parte, che la prima versione avrebbe lasciato troppo spazio all'interpretazione e, dall'altra, che l'immobilizzazione meccanica dei polli sarebbe stata difficile da conseguire⁹¹.

L'ultima modifica ha riguardato un altro aspetto delicato, ovvero la soppressione della disposizione che vietava i congegni di capovolgimento o posizionamento innaturale dell'animale da uccidere. Tale proibizione – secondo i proponenti – sarebbe stata contrastante, *inter alia*, con le norme del Regolamento che autorizzavano i metodi di macellazione prescritti da riti religiosi⁹².

Il testo così emendato è stato discusso nell'assemblea plenaria del Parlamento il 5 maggio e votato il giorno successivo, ottenendo la maggioranza dei suffragi. Tuttavia, la Commissione ha accettato solo

⁸⁷ *Idem*, emendamento n. 21.

⁸⁸ *Idem*, emendamento n. 27.

⁸⁹ *Idem*, emendamento n. 28.

⁹⁰ Janusz Wojciechowski. *Discussioni CRE 05/05/2009 – 15*, cit.

⁹¹ Janusz Wojciechowski. *Committee on Agriculture and Rural Development. Report...*, cit., emendamento n. 50.

⁹² *Idem*, emendamento n. 81.

parzialmente le modifiche proposte e, ove si ricordino le dichiarazioni d'intento di quest'organo in merito alla volontà di mantenere la disciplina vigente, si comprendono le ragioni che hanno portato all'esclusione di tutte quelle clausole lesive del principio di sussidiarietà e contrarie all'esigenza di rispettare le tradizioni nazionali degli Stati membri: primi fra tutti, l'obbligo di eseguire lo stordimento dopo lo sgozzamento (praticato solo da quattro paesi membri, più la Danimarca limitatamente ai bovini) e quello di autorizzare, a determinate condizioni, la macellazione rituale senza previo stordimento (vietata da due Stati e dalla provincia finlandese di Åland).

Così, l'art. 26, comma 2 lettera c) del testo finale approvato, che entrerà in vigore nel 2013, garantirà ai paesi membri di adottare disposizioni nazionali, intese a garantire una maggiore protezione degli animali al momento della loro uccisione, diverse da quelle prescritte a livello comunitario in materia di macellazione rituale.

Se il Regolamento si pone dunque in sostanziale linea di continuità con la Direttiva, non si possono però trascurare le novità che esso presenta rispetto alla normativa precedente. Innanzitutto, è stata finalmente adottata una definizione giuridica di macellazione rituale, intesa come una serie di atti correlati all'uccisione di animali e prescritti da una religione (art. 2, lettera g). La sua importanza consiste nel fatto che essa non riduce tale pratica allo sgozzamento di un animale senza previo stordimento, ma la prende in considerazione in tutti i suoi aspetti, nella sua dimensione più completa.

Viene anche in rilievo un'equa considerazione del rispetto dei riti islamici ed ebraici e della tutela del benessere degli animali. Entrambe le esigenze sono tutelate dal punto 43 dei considerando, secondo cui la "macellazione senza stordimento richiede un taglio preciso alla gola con un coltello affilato al fine di ridurre al minimo le sofferenze". Si deve anche notare che il Regolamento, pur sopprimendo la distinzione tra macellazione ed abbattimento, e stabilendo che "gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento", ha disposto al tempo stesso che tale norma non si applichi agli animali sottoposti a particolari metodi di uccisione prescritti da riti religiosi. Inoltre, sono ancora ammessi metodi di stordimento (cosiddetto semplice o reversibile) che non comportano la morte istantanea, purché questi siano seguiti il più rapidamente possibile dalla procedura di dissanguamento. Diversamente dalla Direttiva, è però specificato che ciò deve avvenire nei macelli (art. 4, commi 1, 2 e 4).

Si dispone anche che, in caso di semplice stordimento o macellazione rituale, entrambe le carotidi e i vasi sanguigni ad esse collegati siano recisi sistematicamente, e che la stimolazione elettrica sia eseguita solo dopo aver

verificato lo stato di incoscienza dell'animale (Allegato III – Norme operative relative ai macelli, punto 3.2).

Il Regolamento prevede un sistema più rigoroso per la verifica delle competenze del personale addetto, stabilendo che il rilascio dei certificati e l'erogazione di corsi di formazione avvengano secondo modalità uniformi (punti 28, 53 e 54 dei considerando, artt. 7 e 21). Il punto g) dell'Allegato IV, relativo alla corrispondenza tra attività e requisiti per l'esame di idoneità, include l'uso e la manutenzione dei coltelli per il dissanguamento, ed il controllo dell'assenza di segni di vita tra le materie su cui è comprovata la competenza nelle operazioni di macellazione rituale.

Da ultimo, sebbene siano stati vietati i sistemi di immobilizzazione a inversione limitatamente ai bovini, è prevista un'eccezione nel caso di quelli macellati ritualmente, purché tali congegni siano adattabili alle loro dimensioni, e non siano provvisti di un dispositivo che ne limiti i movimenti laterali e verticali (art. 15, comma 2). Peraltro, l'art. 27, comma 2 impegna la Commissione europea a presentare al Parlamento e al Consiglio, entro l'8 dicembre 2012, una relazione basata sui risultati di uno studio scientifico di comparazione con i congegni che mantengono i bovini in posizione eretta, in cui si tenga conto sia del benessere degli animali sia delle implicazioni socioeconomiche, inclusa l'accettabilità da parte delle comunità religiose e la sicurezza degli operatori. Tale rapporto può essere eventualmente corredato da proposte legislative finalizzate ad apportare modifiche in materia.

In conclusione, il Regolamento n. 1099 del 2009 sembra realizzare un giusto equilibrio fra la protezione della libertà religiosa, garantita dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e il benessere animale, sancito dal protocollo n. 33 allegato al Trattato che istituisce la Comunità, e tutelato anche in quanto “questione di interesse pubblico che incide sull'atteggiamento del consumatore nei confronti dei prodotti agricoli”. La nuova normativa ottempera quindi al principio affermato nel medesimo protocollo, secondo cui è necessario rispettare le disposizioni legislative o amministrative e le tradizioni degli Stati membri per ciò che concerne in particolare i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale, nella definizione ed attuazione delle politiche comunitarie riguardanti l'agricoltura e il mercato interno⁹³.

⁹³ Cfr. i punti 4 e 15 dei considerando.

Nota bibliografica

F. BERGEAUD-BLACKLER, *L'encadrement de l'abattage rituel industriel dans l'Union Européenne: limites et perspectives*, in "Politique Européennes", vol. 24, no. 1, mars 2008, pp. 103-122

F. BERGEAUD-BLACKLER, *Religious slaughter: a European perspectives*, in "Journal of Ethnic and Migration Studies", vol. 33, issue 6, 2007, pp. 965-980

J. CASPAR, J. LUY (Hrsg.), *Animal Welfare at Religious Slaughter*, Baden-Baden, Nomos, 2010

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Macellazioni rituali e sofferenza animale*, 19 settembre 2003, in <http://www.palazzochigi.it/bioetica/index.html>

J. CURNUTT, *Animal and the Law: A Sourcebook*, Santa Barbara, ABC-CLIO, 2001

P. LERNER, A. M. RABELLO, *Il divieto di macellazione rituale (schechità kosher e halal) e la libertà religiosa delle minoranze*, Padova, CEDAM, 2010

O. MARCHISIO (a cura di), *Religione come cibo e cibo come religione*, Milano, Franco Angeli, 2009

P. P. ONIDA, *Macellazione rituale e status giuridico dell'animale non umano*, in "Diritto @ Storia", n. 6, 2007, in <http://eprints.uniss.it>

A. ROCELLA, *Macellazione e alimentazione*, in S. FERRARI (a cura di), "Musulmani in Italia", Il Mulino, 2000, pp. 206-212



finito di stampare nel mese di settembre 2010
per conto di libellula edizioni
www.libellulaedizioni.com
info@libellulaedizioni.com

Conflitti sociali e diversità religiose hanno riportato in superficie una delle questioni con le quali le società multiculturali sono obbligate a confrontarsi: governare le richieste di adeguare i propri comportamenti alimentari alle regole dettate in questo settore dalle confessioni religiose. Garantire a tutti questa possibilità, senza generare conflitti o forme di discriminazione, è diventato così una nuova sfida per la nostra società. L'esempio più controverso, in tal senso, concerne il trattamento degli animali rispetto a specifici usi alimentari a sfondo religioso.

Contributi di: Lorenzo Ascanio, Rossella Bottoni, Antonio G. Chizzoniti, Stella Coglievina, Stefania Dazzetti, Laura De Gregorio, Diego Fonda, Paola Fossati, Anna Gianfreda, Fernando Leonini, Franco Pezza e Paola Fossati, Maria Rosaria Piccinni, Tiziano Rimoldi, Mariachiara Tallacchini.

€ 15.00

OLIR.it

